

Sicurezza sul lavoro

**Appalti e rischi d'interferenza:
il DUVRI**

Riferimenti

- **D.Lgs 81/08: art.26** + altri (v.tab.), come mod. D.L.gs 106 del 03/08/2009
- **L. 123/07, in vigore dal 25/08/07,** articoli:
 - 3 (Duvri e Costi): ABROGATO dall'81
 - 6 (tessera): ABROGATO dall'81
 - **8: x contr. pubblici, modifiche al 163/06, art. 86**
- Min. Lavoro, CM n. 24/2007 del 14/11/07 → su L. 123/07
- AVLLPP, Determinazione 3/08 del 05/03/08 → su L. 123/07
- Conferenza Regioni, LG 20/03/08 → su L. 123/07

→ ←

→ NB: DEGLI APPALTI **EDILI** PARLIAMO DOPO ! ←

EDILI: allegato X DL81 >>>>> anche PARTI STRUTTURALI DI IMPIANTI

Appalti non edili: che fare (in ordine cronologico)

DI CHE APPALTI PARLIAMO? CAMPO DI APPLICAZIONE

Affidamento “di lavori”

- Appalti, Subappalti, contratti d'Opera (ossia con un lav. aut.), che implicano lavori.
- Forniture, Somministrazione di cose, Prestazioni di servizi, se implicano lavori (ad es. posa in opera, ecc.).

Di cui il committente non è un privato, ma una “azienda” soggetta all'81 (impresa, ente, PPAA, associazione, ecc.). Anche se ha meno di 11 dipend. NB: è “committente” anche chi subappalta, ma il DUVRI lo fa solo il committente principale (doc. “unico”).

Se svolti:

- **in un luogo** nel quale l'azienda può esercitare un potere sui lavori
- **o nell'ambito del suo ciclo** produttivo (ad es. appalto a ditta esterna, con fornitura di materiali e sostanze propri, per verniciatura di pezzi).

ITER (esteso) PER IL COMMITTENTE (DATORE DI LAVORO)

Consulta il RLS/RLST e il Medico Competente per la VdR Interferenza (“previa consultazione”).

Obbligatorio se ci sono rischi di interferenza anche per committente.

Valuta i Rischi di interferenza, col supporto del RSPP:

- Rischi Interf. assenti x tutti: no DUVRI, ma scriverlo nei contratti d'appalto
- Rischi Interf. esistenti, anche solo x alcuni o i terzi: il Comm. scrive il DUVRI

Redige il DUVRI (doc. Unico di valutazione dei rischi di Interferenza):

- responsabile: Committente, “*promuove la cooperazione e il coordinam.*”
- scambiarsi info e valutare rischi indotti reciprocamente tra committente, appaltatori, subappaltatori, lav. aut., terzi
- considerare anche i terzi e il pubblico, fonte di rischi + esposti ai rischi
- rischi di interf. per tutte le cause (contemporaneità lavori, pericoli tra un lavoro e l'altro, accesso in zone a rischio, emergenze, versamenti, polveri, rumori, cadute oggetti, ecc.)
- definire misure di prevenzione, per emergenze, chi fa cosa, come, quando, ecc : il coordinamento e la cooperazione fra imprese e col comm.
- definire anche servizi (spogliatoi, bagni, ecc.), chi comanda, come ci si informa, verifiche

NO DUVRI per:

- servizi NATURA
INTELLETTUALE
- mere FORNITURE
MATERIALE o ATTREZZ.
- lavori DURATA < 2 giorni
senza R CANC, BIO, ATEX,
o R. Allegato XI
!!! attenz CONTRATTI
ASSISTENZA ANNUALI

Note sul DUVRI.

- Solo rischi di interferenza, non quelli propri delle imprese o lav. aut.
 - Il DUVRI: VdR con regole un po' diverse dalla VdR normale:
anche per comm. e appaltatori con < 11 addetti, non rinviato al 01/01/09.
 - Aggiornarlo (versione esecutiva) dopo che imprese e lav.aut. sono stati selezionati, in accordo esplicito con essi, avendo ricevuto le info sui loro rischi di interferenza e relative misure di prevenz.
 - E' un doc. UNICO: coinvolgere tutte le imprese e lav. aut. Tutti concorrono a redigerlo e ne sono impegnati (*è bene firmarlo tutti*).
 - Concretizza l'obbligo di informazione, cooperazione, coordinamento.
 - Ogni appaltatore userà il DUVRI per eseguire la propria VdR dell'appalto e redigere/aggiornare il proprio DVR. Anche il Committente.
 - Documento operativo e snello (utile!)
 - Deve essere presente sul luogo dell'appalto.
-

Definisce i costi (se presenti) per i rischi di interferenza

Stima analitica.

Dà il DUVRI al RLS/RLST (su richiesta). Lo stesso farà ogni impresa col proprio RLS/RLST.

ATTREZZATURE!!!:

CONDIVISIONE ATTREZZATURE COMUNI (ponteggi, scale fisse)

USO CONDIVISO GRU - CARRI PONTE ma GESTIONE UNICA (personale formato)

TITOLARITÀ può derivare da:

- PROPRIETÀ

- NOLEGGIO

- COMODATO D'USO (può prevedere TURNI di utilizzo)

Fornisce info su: rischi presenti nel luogo di lavoro, misure di prevenzione e di emergenza, a: appaltatori, subappaltatori, lav. autonomi.

→ NB: Obbligo rispettato fornendo il DUVRI.

Se manca il DUVRI, vuol dire che non ci sono rischi, salvo quelli propri dell'appaltatore (ma i rischi da emergenze?!)

Verifica idoneità offerte (appalti pubblici): Committente pubblico deve

- verificare che siano indicati i costi per la sic. (quelli per interferenze, non ribassabili, + quelli propri, ribassabili)
- verificare che i costi per la sicurezza e il costo del lavoro siano adeguati, sufficienti, congrui

Verifica l'idoneità di appaltatori, subappaltatori, lav. autonomi:

- Committente deve verificare che imprese e lav. autonomi siano idonei per lo specifico appalto
- Li valuta (finché non uscirà apposito decreto) acquisendo: 1) certificato di Iscrizione CCIAA, 2) autocertificazione (dich. sost. atto notorietà) del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale *[non ancor definiti dall'81!]*

Contratti:

- Aggiudicatarie: possono proporre modifiche al DUVRI
- DUVRI: allegarlo ai contratti. Se non serve (quindi non c'è): dirlo nei contratti.
- Contratti nulli se privi dei costi x sicurezza, tutti (= rischi propri + rischi interf.).
- Contratti stipulati ante 25/08/07: allegare DUVRI entro 31/12/08.
- Contratti stipulati ante 25/08/07: inserire costi sicurezza entro 31/12/08.
- NB: l'obbligo di Duvri e Costi sic. nei contratti vige dal 25/08/07 (L. 123/07)
- NB: i costi per sic. vanno "ribaltati" sui subappalti
- RLS/T e sindacati possono chiedere di vedere i costi per la sic. nei contratti

Durante l'appalto:

- Aggiornare Duvri se: nuove imprese, subappalti, autonomi, ecc.; cambiamenti importanti per rischi o misure di prevenzione.
- Tutti i DDL: informarsi, cooperare, coordinarsi fra loro, operativamente.
Non solo per interferenze
- Tessera personale (foto e generalità lavoratore + indicaz. DDL):
fornirla, esporla (*giacche con taschina!*)

da aggiungere DATA ASSUNZIONE e se SUBAPPALTO

se LAV. AUTONOMO : GENERALITÀ FOTO e COMMITTENTE

Solidarietà.

Il committente risponde in solido con appaltatore e subappaltatori per danni subiti dai dip., non coperti da INAIL e non dovuti ai rischi specifici propri dell'impresa.

Appalti: varie

Se:

- ... il Committente è un privato, che deve fare? Nulla (salvo appalti edili).
- ... lavori svolti in luoghi dove il Comm. non ha potestà o fuori dal suo ciclo produttivo? Il Comm. deve solo indicare i costi per la sic. nei contratti.
- ... se è appalto senza lavori? no DUVRI se comma 3bis art 26

DPI

FORNITURA DPI è sempre OBBLIGO del proprio DDL!!! può anche essere fornito da altra ditta, ma responsabilità in ordine a scelta e fornitura resta in capo a DDL

Differenze rispetto 626 art. 7 e L. 123/07:

- Definita modalità per verifica idoneità di imprese e lav.aut.
- Inseriti altri tipi di appalti (somministrazione, prestazione servizi)
- Esplicitato che si parla anche di subappalti
- Rischi interferenza: ok ridurli se non eliminabili
- Inseriti transitori x appalti stipulati pre 25/08/07 (entrata in vigore della 123)
- Esclusa respons. solidale del committente per rischi propri delle imprese
- Costi della sicurezza nel contratto: ora contratti nulli, se non indicati
- Tessera: eliminata l'alternativa del registro fino a 9 dip.; tessera obbligatoria anche per imprese fam., piccoli impr., soci di ss agricole.

Appalti Edili

**Se si tratta di appalti edili?
(Ossia relativi ai “cantieri” come definiti dal Titolo IV)**

COMMITTENTE PERSONA PRIVATA

Non si applica art. 26 dell'81

- Si applica il Titolo IV - Cantieri .

COMMITTENTE IMPRESA

- Si applica il Titolo IV – Cantieri, più esigente (verifica idoneità, ecc.) (CSP+CSE).
- Se c'è il PSC: il DUVRI non serve nè i Costi (entrambi assorbiti dal PSC)
NB: se coinvolti nei rischi anche dipendenti del committente o terzi, il PSC darà ordini anche al Committente, che aggiornerà di conseguenza il suo DVR
- Se non c'è il PSC (caso di 1 sola impresa o solo lavoratori autonomi) : POS (!!!!)

- Se c'è il PSC: il DUVRI non serve nè i Costi (entrambi assorbiti dal PSC)

NB: se coinvolti nei rischi anche dipendenti del committente o terzi, il PSC darà ordini anche al Committente, che aggiornerà di conseguenza il suo DVR

- Se non c'è il PSC (caso di 1 sola impresa o solo lavoratori autonomi) : POS (!!!!)

COMMITTENTE PUBBLICO

- Come per Committente impresa.
- NB: il PSS non sostituisce il DUVRI, perché è dell'impresa e non del Committente
- ~~NB: attenti a pubblico e terzi~~

- NB: il PSS non sostituisce il DUVRI, perché è dell'impresa e non del Committente

- ~~NB: attenti a pubblico e terzi~~

durante l'esecuzione dell'opera il COORDINATORE in materie di SICUREZZA per l'ESECUZIONE (CSE) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA finalizzato al miglioramento della

Domande e risposte

1) Costi per la sicurezza: sono tutti o solo quelli di interferenza?

Sono tutti, sia quelli per i rischi di interferenze, sia per i rischi propri.

2) Rischi da interferenza: cosa sono?

Quelli indotti da un soggetto su di un altro, comprendendo anche i terzi e il pubblico. Ad es.: un'impresa che movimentava carichi vicino a dip. di altre ditte; un lavoro rumoroso che espone tutti; la mancata recinzione; ecc.

3) DUVRI: quando è necessario?

(già risposto prima per esteso).

4) Qualificaz. imprese e lav.aut.: basta certif. CCIAA + autocert. idoneità?

Sì, se NON sono lavori edili (+durc, + all. XVII).

7) Lavoratore autonomi?

- usare i DPI e le attrezzature di lavoro in conformità al Titolo III
- esporre tessera, se lavora in luoghi dove ci sono appalti/subappalti
- può beneficiare della sorveglianza sanitaria e della formazione
- in caso di appalto, edile e non, soggetto a vari obblighi.
- E' definito:
 - in l'edilizia (Tit. IV) come "*persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione*" (definiz. ampia: comprende anche i titolari di imprese);
 - fuori dall'edilizia con l'art. 2222 del CC, "*Contratto d'opera*", cioè chi "*si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.*" (definiz. stretta: esclude piccoli impr., ecc.)

- “Società di fatto” soggette all’81, come una qualsiasi azienda.
- Chi sono? Definite non dal CC, ma dalla giurisprudenza, come persone che esercitano in comune un’attività economica, lavorando normalmente assieme e condividendo attrezzature e lavoro.

9) L'affidataria di lavori edili può assumere appalti onerosi pur avendo poco personale e pochi mezzi?

- Sì, se ha adeguate “capacità organizzative” e può “disporre” (anche tramite subappalti e contratti con lav. aut.) di sufficienti e idonei personale, mezzi, ecc.
- Tutto ciò permetterà di dimostrare la sua idoneità professionale (All. XVII).
- Infatti l'art. 89 definisce:
 - “i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
 - l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.
- NB: l'affidataria ha pesanti obblighi di vigilanza e organizzazione (v. art. 97)

GRAZIE DELL'ATTENZIONE!